



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 365/05 del 4 luglio 2005

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 23 novembre 2004 (registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2004, registro n. 12, foglio n. 81) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale l'Avv. Maurizio Scelli è stato confermato, con decorrenza 15 ottobre 2004 e fino alla data di nomina del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Commissario Straordinario della C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTA la legge 19 gennaio 2005, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare le funzionalità della Croce Rossa Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005);

VISTO il nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2005;

VISTO in particolare l'art. 6 del citato D.L. n. 276/2004 (*convertito in L. 1/2005*) in base al quale a seguito dell'entrata in vigore delle norme di revisione dello statuto si procede all'immediata ricostituzione, su base elettiva, di tutte le cariche degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali della Croce Rossa Italiana;

VISTO, altresì, l'art. 48 del vigente Statuto C.R.I., in base al quale si deve procedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, all'emanazione di apposito Regolamento che disciplini *"...le procedure elettorali..."*;

SENTITE le Componenti Volontaristiche C.R.I.;

DETERMINA

E' approvato l'allegato **"REGOLAMENTO ELETTORALE"**, di cui all'art. 48, comma 3, lett. g), del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maurizio Scelli)

REGOLAMENTO ELETTORALE

(allegato Ordinanza Commissariale n. 365/05 del 4 luglio 2005)

- 4 LUG. 2005



COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maurizio SCELLI)

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana sono indette con deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale, entro e non oltre 60 giorni dalla cessazione dei mandati.

In sede di prima applicazione le elezioni di cui sopra sono indette con Ordinanza Commissariale entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto.

Art. 2

Elenchi dei titolari dell'elettorato attivo e passivo

1. Entro 20 giorni dalla data di indizione delle elezioni il Presidente o Commissario del Comitato locale predisponde i seguenti elenchi nominativi dei Soci elettori ed eleggibili:
 - Soci attivi titolari di elettorato attivo, comprendente, i Soci attivi iscritti alla CRI da almeno 24 mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni. L'elenco dovrà contenere le generalità complete del socio e l'indicazione dell'Unità e della componente volontaristica di appartenenza;
 - Soci attivi titolari di elettorato passivo, comprendente i Soci attivi iscritti alla CRI da almeno 24 mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni. L'elenco dovrà contenere le generalità complete del socio con l'indicazione della componente volontaristica di appartenenza. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti i soci che a qualsiasi titolo percepiscano emolumenti dalla Croce Rossa Italiana.
2. Nei capoluoghi di provincia in cui non sia ancora costituito il Comitato locale, alla predisposizione dei predetti elenchi relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati locali esistenti, provvede il Presidente provinciale.
3. Gli elenchi dei Soci attivi titolari di elettorato attivo e passivo saranno trasmessi al Comitato provinciale entro 25 giorni dalla data di indizione delle elezioni e dovranno, nei successivi 5 giorni, essere oggetto di certificazione relativamente all'accertamento del versamento delle quote e da parte dei vertici provinciali delle componenti volontaristiche, in seduta congiunta, relativamente al requisito relativo all'attività.
4. Detti elenchi, entro i due giorni successivi a detta certificazione, devono essere trasmessi all'Ufficio elettorale provinciale e affissi presso gli albi provinciali e gli albi dei Comitati locali di competenza, relativamente ai soci attivi ad essi iscritti.

Questo documento consta di n. ¹⁵.....pagine

- 4 LUG. 2005



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maurizio SCILLI)

Pagina n. ¹.....di un documento di n. ¹⁵.....pagine

Art. 3

Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso all'Ufficio elettorale locale entro 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'Albo dell'Unità di appartenenza.
2. Il ricorso, corredato a pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 5 giorni, accolto o respinto espressamente è automaticamente accolto con riserva. Gli accoglimenti con riserva sono decisi in via definitiva dall'Ufficio elettorale provinciale entro i successivi 5 giorni.
3. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Unità, all'Ufficio Elettorale regionale che decide in via definitiva nei successivi 3 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
4. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.

Art. 4

Elezioni dei Consigli Direttivi Locali

1. Presso ogni Comitato locale, nel giorno previsto dal provvedimento di indizione si svolgeranno contestualmente le elezioni delle seguenti cariche:
 - a) Presidente del Comitato Locale da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale;
 - b) sei membri del Consiglio Direttivo da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale;
 - c) delegati all'Assemblea Provinciale di cui all'art. 5;
 - d) delegati all'Assemblea Regionale di cui all'art. 5.

Art. 5

Elezioni dei delegati alle Assemblee Provinciali e Regionali

1. I delegati di cui alla lettera c) e d) dell'art. 4 sono eletti, con schede distinte, dai soci attivi del Comitato locale in un numero massimo corrispondente ad uno ogni cinquanta soci attivi, con arrotondamento per eccesso; il numero dei delegati da eleggere è espressamente indicato nella comunicazione dell'ufficio elettorale locale di cui al successivo art. 9 comma 4.

Art. 6

Elezioni dei Consigli Direttivi Provinciali

1. Presso ogni Comitato provinciale, nel giorno previsto dal provvedimento di indizione si svolgeranno contestualmente le elezioni delle seguenti cariche:
 - a) Presidente Provinciale, da eleggere tra i soci attivi dell'Assemblea provinciale;

- 4 LUG. 2005



Il Comitato...
(Avv. Maurizio SCILLI)

- b) sei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, da eleggere tra i soci attivi dell'Assemblea provinciale.
2. I membri dell'Assemblea votano per le elezioni di cui al presente articolo presso i seggi elettorali locali. In caso di mancata costituzione del Comitato locale presso il capoluogo di provincia, i soci attivi non iscritti presso alcun Comitato locale votano nel Seggio costituito presso l'Ufficio elettorato provinciale.

Art. 7

Elezioni dei Consigli Direttivi Regionali

1. Presso ogni Comitato regionale, nel giorno indicato dal provvedimento di indizione, si svolgeranno le elezioni delle seguenti cariche:
- a) Presidente Regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione;
 - b) sei membri del Consiglio Direttivo Regionale, da eleggere tra i soci attivi presenti nell'assemblea regionale;
 - c) delegati all'assemblea Nazionale di cui al successivo art. 8. da scegliere tra i soci attivi presenti nell'assemblea regionale, in ragione di 1 membro ogni 1.000 soci attivi della regione, con arrotondamento per eccesso.

Art. 8

Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Alla data stabilita dal provvedimento di indizione l'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente (o Commissario Straordinario) affinché provveda contestualmente alla elezione, a scrutinio segreto, delle seguenti cariche:
- a) Presidente Nazionale, eletto fra i soci attivi della CRI;
 - b) sei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, scelti fra i membri dell'Assemblea Generale.

Art. 9

Uffici elettorali locali

1. In ogni Comitato locale entro 20 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 3 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale locale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 4 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale locale può essere disposta dal Presidente o Commissario del Comitato locale.
4. Entro i due giorni successivi all'affissione degli elenchi ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, l'ufficio elettorale locale affigge all'albo medesimo comunicazione recante il numero di delegati da eleggere alle Assemblee provinciale e regionale sottoscritta dal Presidente dell'ufficio.

4 LUG. 2005



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Augusto SCILLI)

Art. 10

Uffici elettorali provinciali

1. In ogni Comitato provinciale entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale provinciale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 6 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale provinciale può essere disposta dal Presidente provinciale.

Art. 11

Uffici Elettorali Regionali

1. In ogni Comitato regionale entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario.
2. I soci componenti l'Ufficio elettorale regionale non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 7 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. In caso di urgenza non rimediabile, la sostituzione di componenti dell'Ufficio elettorale regionale può essere disposta dal Presidente regionale.

Art. 12

Ufficio Elettorale Centrale

1. Nel Comitato Centrale, entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, è istituito con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale (o Commissario Straordinario), un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un Ufficio di segreteria.
2. I membri dell'Ufficio elettorale centrale e dell'Ufficio di segreteria non possono candidarsi alle relative elezioni di cui all'art. 8 pena l'inammissibilità della candidatura.
3. Ciascuna componente designa, a comporre l'Ufficio elettorale, un membro effettivo e uno supplente; viene inoltre designato un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario.
4. L'Ufficio elettorale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Attività degli Uffici elettorali

1. In tutte le Sedi CRI in cui siano presenti almeno 50 elettori è istituito un Ufficio elettorale locale.



2. Gli Uffici elettorali locali assolvono alle funzioni di Seggio elettorale.
3. Gli Uffici elettorali provinciali assolvono eccezionalmente alla funzione di Seggio elettorale ove nella provincia non sia costituito alcun Comitato locale, ovvero - relativamente ai soci attivi non iscritti presso alcun Comitato locale - ove non sia ancora costituito il Comitato locale del capoluogo di provincia.
4. Gli Uffici elettorali sono costituiti in Seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione al fine di compiere le operazioni preliminari alla espressione del voto.
5. Ciascun Seggio elettorale, appena insediato, prende in consegna gli esemplari della scheda elettorale ed ogni altro materiale occorrente, comprese le urne per riporvi gli esemplari della scheda elettorale concernente il voto espresso dagli elettori e le cabine nelle quali questi sono tenuti a compiere singolarmente tale operazione.
6. In ciascun Seggio elettorale è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio.
7. Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
8. Il seggio elettorale riprende la propria attività alle ore 08.00 del giorno stabilito per la votazione, verifica la integrità della chiusura del locale nonché quella della busta contenente gli esemplari della scheda elettorale autenticati ed il loro numero corrispondente a quello degli elettori risultanti dagli elenchi in suo possesso e procede alla chiusura delle urne mediante sigilli contrassegnati dalle firme dei suoi componenti.
9. Di qualunque anomalia riscontrata sarà data notizia all'Ufficio elettorale provinciale competente per gli interventi urgenti, ivi compresa la chiusura anticipata del Seggio, il quale comunicherà tempestivamente via fax ogni elemento all'Ufficio elettorale centrale.
10. Il Presidente del Seggio elettorale, compiute le operazioni di cui al comma 7, dichiara aperta la votazione ed ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano previa loro identificazione.
11. La votazione nei Comitati Locali e Provinciali rimane aperta dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dello stesso giorno in cui è iniziata, ed è chiusa con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala in tale ora.
12. La votazione nei Comitati Regionali e nell'Assemblea Nazionale rimane aperta dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dello stesso giorno in cui è iniziata, ed è chiusa con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala in tale ora; la votazione per l'eventuale ballottaggio rimane aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dello stesso giorno. La votazione per i delegati all'Assemblea Nazionale di cui all'art. 7 rimane aperta dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
13. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 14

Presentazione candidature alle cariche di Presidente e consiglieri



IL COMMISSARIO DI PULIZIA
(Avv. Maurizio SCALZI)

4 LUG. 2005

1. La presentazione delle candidature alle cariche di Presidente Regionale e Nazionale deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista, collegata, di candidati alla carica di consiglieri.

Tutte le liste devono contenere un numero di candidati superiore a 6 ed inferiore a 15.

Ogni lista di candidati deve presentare il nome e cognome del candidato, il luogo e la data di nascita. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

Con la lista devono essere presentate le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica.

Le candidature alle cariche di Presidente Locale, Provinciale e relativi consiglieri possono essere singolarmente sottoscritte dai candidati e presentate all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio con la specifica indicazione della carica per la quale ci si intende candidare.

Per la presentazione delle liste dei Presidenti Regionali queste devono essere sottoscritte da un minimo di 30 soci appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche diverse e ad almeno due province diverse;

Per la presentazione delle liste del Presidente Nazionale queste devono essere sottoscritte da un minimo di 80 soci appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche diverse e ad almeno tre regioni diverse.

2. Le candidature alle cariche di Presidente Locale, Provinciale e relativi consiglieri devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 7 giorni dall'affissione all'Albo degli elenchi di cui all'art. 2 comma 4, all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio.
3. Le liste per l'elezione dei Presidenti regionali e nazionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati delle rispettive assemblee, all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio.
4. L'Ufficio elettorale territorialmente competente, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, ne dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione.
5. Le liste sono pubblicate all'albo del competente Comitato entro il giorno successivo al termine utile per la presentazione delle candidature.

Art. 15

Presentazione candidature alla carica di delegato.

1. La presentazione delle candidature alla carica di delegato nelle Assemblee Regionali e Nazionale deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista di candidati alla carica di delegati.

Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore ad 1/3 degli eleggibili, arrotondato per eccesso, e non superiore a 5/3 degli eleggibili, arrotondato per eccesso.

Ogni lista deve presentare il nome e cognome del candidato, il luogo e la data di nascita. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.



Con la lista devono essere presentate le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica.

La presentazione delle candidature alla carica di delegato nelle Assemblee Provinciali possono essere singolarmente sottoscritte dai candidati e presentate all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio.

Per la presentazione delle liste per la carica di delegato regionale queste devono essere sottoscritte da almeno trenta soci attivi;

Per la presentazione delle liste per la carica di delegato nazionale queste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta soci attivi.

2. Le liste per le candidature alla carica di delegato provinciale e regionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'affissione all'Albo degli elenchi di cui all'art. 2 comma 4, all'Ufficio elettorale istituito presso il Comitato competente per territorio.
3. Le liste per le candidature alla carica di delegato nazionale devono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati delle rispettive assemblee regionali.
4. L'Ufficio elettorale territorialmente competente, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, ne dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione.
5. Le liste sono pubblicate all'albo del competente Comitato entro il giorno successivo al termine utile per la presentazione delle candidature.

Art. 16

Espressione del voto

1. Ogni elettore, al quale, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare autenticato di ciascuna scheda elettorale, esprime il voto nella cabina a ciò predisposta, senza la presenza di alcun'altra persona.
2. L'elettore, impedito in modo assoluto dall'esprimere materialmente il voto per invalidità certificata con apposita attestazione medica e tale da non escludere la capacità di intendere e di volere, può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conforme alla sua indicazione.
3. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un segno dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Per le elezioni dei Presidenti e dei consiglieri Regionali e Nazionali:

- ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato a Presidente e fino a un massimo di quattro preferenze per i candidati a consiglieri, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;
- in caso di espressione del solo voto di preferenza per i consiglieri di una lista il voto si intende validamente espresso per il candidato a Presidente collegato;
- non è consentito il voto disgiunto, ovvero il voto ad un candidato Presidente e ad uno o più candidati consiglieri di una lista non collegata al Presidente prescelto;

4 LUG. 2005



- in caso di non chiara espressione del voto di preferenza per i candidati consigliere la preferenza non è valida ma si intende validamente espresso il voto per il candidato Presidente collegato.

Per le elezioni dei Presidenti e dei consiglieri Locali e Provinciali:

- ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato a Presidente e fino a un massimo di tre preferenze per i candidati a consiglieri, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;

Per le elezioni dei delegati nelle Assemblee Regionali e Nazionali:

- ciascun elettore può esprimere un voto per una lista e fino a un massimo di 6 preferenze, tracciando una croce sui nomi stampati della lista e dei candidati prescelti;
- in caso di espressione del solo voto di preferenza per i candidati a delegato di una lista il voto si intende validamente espresso per la lista collegata;
- non è consentito il voto disgiunto, ovvero il voto ad una lista e ad uno o più candidati a delegato di una lista non collegata alla lista prescelta;
- in caso di non chiara espressione del voto di preferenza per i candidati a delegato la preferenza non è valida ma si intende validamente espresso il voto per la lista collegata.

Per le elezioni dei delegati nelle Assemblee Provinciali:

- ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di 6 preferenze, tracciando una croce sui nomi stampati dei candidati prescelti;

4. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale contenente il voto da lui espresso ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Art. 17

Chiusura delle votazioni

1. Il Presidente del Seggio elettorale, dichiarate chiuse al loro termine le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

Art. 18

Scrutinio

1. Il Seggio elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, accerta il numero degli esemplari delle schede elettorali rimaste non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.
2. Il Seggio elettorale, completate le operazioni di cui al comma 1, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute.



3. Qualora presso il Seggio elettorale si svolgano le elezioni per i Consigli Direttivi e per i delegati alle Assemblee, il Presidente del Seggio dà la precedenza nell'ordine di scrutinio alle elezioni dei Consigli Direttivi.
4. In caso di ballottaggio per l'elezione del Presidente Regionale di cui all'art. 7, lo scrutinio relativo all'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale viene posticipato alla chiusura del turno di ballottaggio, sempre rispettando l'ordine di scrutinio previsto al comma 3.
5. Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato dall'urna ed aperto a cura di un componente del seggio elettorale, che lo consegna al Presidente.
6. Il Presidente del Seggio elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati e delle eventuali liste votati.
7. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura dell'altro componente del seggio, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
8. Al termine dello scrutinio di tutte le schede contenute nell'urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto.

Art. 19

Verbale delle Operazioni Elettorali locali e provinciali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto in triplice copia, a cura del segretario del Seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate ed altra copia originale del prospetto di scrutinio, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del Seggio elettorale.
3. Una copia del verbale delle operazioni di voto, relativo a ciascuna elezione, sarà consegnata dal Presidente del Seggio elettorale al Presidente dell'Ufficio elettorale del Comitato provinciale perché ne curi l'immediata affissione all'albo.

L'Ufficio elettorale provinciale redige il verbale delle operazioni elettorali in duplice copia, calcolando la somma totale delle preferenze espresse nei vari seggi ricevute da ciascun candidato a presidente e da ciascuna lista.

Il plico sigillato contenente tutte le schede elettorali, una copia del verbale delle operazioni elettorali di ciascun seggio nonché il verbale delle operazioni assolve dall'Ufficio elettorale dovrà essere consegnato all'Ufficio elettorale regionale entro settantadue ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 20

Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri locali e provinciali.

1. L'Ufficio elettorale regionale, verificati i risultati di ciascun scrutinio, proclama eletto Presidente il candidato alla carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

= 4 LUG. 2005



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Maurizio SCILLI)

L'Ufficio elettorale regionale definisce inoltre la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere, che corrisponde al numero di voti di preferenza ottenuti da ogni candidato, assegnando i posti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.

2. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 7 giorni dall'affissione dei risultati elettorali.

Art. 21

Verbale delle Operazioni Elettorali regionali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto in triplice copia, a cura del segretario del seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate ed altra copia originale del prospetto di scrutinio, nonché le schede di risulta vidimate con la propria firma da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Una copia del processo verbale delle operazioni di voto, relativo a ciascuna elezione, sarà consegnata dal Presidente del seggio elettorale al Presidente dell'Ufficio elettorale del Comitato regionale perché ne curi l'immediata affissione all'albo.

L'Ufficio elettorale regionale redige il verbale delle operazioni elettorali in duplice copia, calcolando la somma totale delle preferenze ricevute da ciascun candidato a presidente e da ciascuna lista.

Il plico sigillato contenente tutte le schede elettorali, una copia del verbale delle operazioni elettorali nonché il verbale delle operazioni assoltte dall'Ufficio elettorale dovrà essere consegnato all'Ufficio elettorale centrale entro settantadue ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 22

Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri regionali.

1. L'Ufficio elettorale centrale, verificati i risultati dello scrutinio, proclama eletto Presidente regionale il candidato alla carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza di ciò si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi a seguire nella stessa giornata, negli orari previsti dall'art. 13 comma 12.

Alla lista del candidato eletto alla carica di Presidente vengono assegnati 6 consiglieri, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, che corrispondono al numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.

2. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.



3. La proclamazione dovrà avvenire non prima dei 5 e non oltre i 10 giorni dall'affissione dei risultati elettorali.

Art. 23

Verbale delle Operazioni Elettorali nazionali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto in triplice copia, a cura del segretario del seggio elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente nel quale sono riportati anche i risultati della votazione e ogni altra utile annotazione.
2. Al verbale delle operazioni elettorali sono allegati il prospetto di scrutinio e un plico sigillato contenente gli esemplari delle schede elettorali scrutinate, eventuali deleghe ed altra copia originale del prospetto di scrutinio.

Art. 24

Proclamazione degli eletti alle cariche di Presidente e Consiglieri nazionali

1. Il seggio elettorale costituito in seno all'Assemblea Generale, verificati i risultati dello scrutinio, proclama eletto Presidente nazionale il candidato alla carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza di ciò si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi a seguire nella stessa giornata, negli orari previsti dall'art. 13 comma 12. Alla lista del candidato eletto alla carica di Presidente vengono assegnati 6 consiglieri, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, che corrispondono al numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana; in caso di ulteriore parità si riterrà eletto il più giovane per età.

Art. 25

Proclamazione degli eletti alla carica di delegati provinciali

Gli uffici elettorali regionali:

1. determinano la cifra individuale di ogni candidato a delegato, che corrisponde al totale delle preferenze ottenute dal candidato stesso;

Pagina n. 11 di un documento di n. 15 pagine

4 LUG. 2005



IL COMMISSARIO
(*Ar. Maurizio SCELLI*)

2. determinano la graduatoria dei candidati, a seconda delle rispettive cifre individuali
3. proclamano eletti, nel limite dei posti disponibili, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 26

Proclamazione degli eletti alla carica di delegati regionali e nazionali

Gli uffici elettorali regionali e centrale, ognuno per la sua competenza:

1. determinano la cifra elettorale di ciascuna lista, che corrisponde al totale dei voti validi riportati dalla lista stessa;
2. determinano la cifra individuale di ogni candidato a delegato, che corrisponde al totale delle preferenze ottenute dal candidato stesso;
3. determinano la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il candidato con maggior anzianità di appartenenza alla Croce Rossa Italiana;
4. procedono al riparto dei posti disponibili tra le liste sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero di posti da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei posti da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale;
5. proclamano eletti, nel limite dei posti a cui ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 27

Schede Elettorali

1. Le liste con i nomi dei candidati sono riportate in schede predisposte secondo i modelli inviati dall'Ufficio elettorale centrale.
2. Per le elezioni di Presidenti e consiglieri Regionali e Nazionali il voto avviene su un'unica scheda. Quest'ultima reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato a Presidente, i nomi e cognomi dei candidati a consigliere collegati al candidato Presidente. I nomi di ciascun Presidente e dei candidati collegati sono contenuti entro appositi rettangoli.

Per le elezioni di Presidenti e consiglieri Provinciali e Locali il voto avviene su un'unica scheda. Quest'ultima è divisa in due parti: nella parte sinistra, sotto la dicitura "Elezione del Presidente Provinciale" o "Elezione del Presidente Locale", reca il nome ed il cognome dei candidati a Presidente; nella parte destra, sotto la dicitura "Elezione dei consiglieri Provinciali" o "Elezione dei consiglieri Locali", reca il nome ed il cognome dei candidati a consigliere. I nomi di ciascun candidato sono contenuti entro appositi rettangoli.



Per le elezioni dei delegati Regionali e Nazionali si vota su un'unica scheda. Quest'ultima reca, entro appositi rettangoli, rispettivamente il nome di ciascuna lista ed il nome e cognome dei candidati a delegato collegati alla lista stessa.

Per le elezioni dei delegati Provinciali si vota su un'unica scheda. Quest'ultima reca, entro appositi rettangoli, il nome e cognome dei candidati a delegato.

3. Gli esemplari delle schede elettorali sono consegnate a ciascun Ufficio elettorale, subito dopo l'insediamento, a cura del Comitato regionale, in numero adeguato rispetto a quello degli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto presso lo stesso seggio.
4. Ciascun esemplare della scheda è autenticato da uno dei componenti del Seggio elettorale con l'apposizione della propria firma sulla facciata esterna della stessa.
5. Tutti gli esemplari autenticati sono conservati in busta chiusa, sigillata e firmata lungo i margini di chiusura da tutti i componenti del seggio elettorale.
6. L'Ufficio elettorale centrale invierà i modelli di scheda di colore diverso per le diverse votazioni all'Ufficio elettorale regionale.
7. I modelli di scheda dovranno essere riprodotti a cura dei Comitati regionali per l'elezione degli organi regionali, e a cura dei Comitati provinciali e locali per l'elezione dei rispettivi organi.

Art. 28

Incompatibilità e sostituzione degli eletti

1. In merito ai casi di incompatibilità tra cariche si osserva quanto previsto dall'art. 4 della legge 19 gennaio 2005, n. 1.
2. Non è mai consentito il subentro dei non eletti in caso di dimissioni, impedimento o cessazione di cariche monocratiche, in tal caso si provvederà sempre a nuove elezioni. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno degli eletti alle altre cariche di cui al presente regolamento subentra il primo dei non eletti delle liste.
3. I membri di diritto nei consigli locali, provinciali, regionale e centrale sono sostituiti ove perdano per qualsiasi motivo la funzione che costituisce presupposto per il loro inserimento nel consiglio.

Art. 29

Elezioni del Vice Presidente del Comitato Locale

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato locale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente. E' eletto il membro del Consiglio che avrà riportato il maggior numero di voti validi.
2. A parità di voti si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati con il più alto numero di voti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.



Art. 30

Membri di diritto del Consiglio direttivo locale

I vertici locali in carica delle componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio direttivo locale.

Art. 31

Elezioni del Vice Presidente del Comitato Provinciale

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato provinciale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Sarà eletto il membro del Consiglio che avrà riportato il maggior numero di voti validi.
2. A parità di voti si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati con il più alto numero di voti.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 32

Membri di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale

I vertici provinciali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 33

Elezione del Vice Presidente del Comitato Regionale

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato regionale, convocato e presieduto dal Presidente, elegge tra i suoi membri e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. E' eletto colui che riceve il maggior numero di voti validi.
2. A parità di voti si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati con il più alto numero di voti.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 34

Membri di diritto del Consiglio Direttivo Regionale

I Vertici regionali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo Regionale.



Art. 35

Elezione del Vice Presidente Generale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto, elegge il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale. E' eletto colui che riceve il maggior numero di voti validi.
2. A parità di voti si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati con il più alto numero di voti.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Membri di diritto dell'Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale

I Vertici nazionali in carica delle Componenti volontaristiche sono di diritto componenti dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 37

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Esso è diffuso sul sito internet della Croce Rossa ed è affisso all'Albo del Comitato Centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati provinciali, dei Comitati locali e delle altre Unità CRI sedi di Uffici elettorali durante il periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni e l'elezione del Presidente Nazionale.

Art. 38

Calendario degli adempimenti elettorali

Entro 15 giorni dalla data della sua costituzione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, sarà cura dell'Ufficio Elettorale Centrale emanare il calendario delle scadenze elettorali in conformità alla disciplina di cui al presente regolamento.

Pagina n. 15 di un documento di n. 15 pagine

4 LUG. 2005



IL COMMISSARIO SINDACATO
(Am. Maurizio SCELLI)